

I prezzi dell'energia elettrica praticati alle PMI Regione Lombardia

Nota metodologica

A cura di:

ref.
ricerche

Una premessa

Le Camere di Commercio sono chiamate a favorire la trasparenza e la circolazione delle informazioni sui prezzi.

In questa direzione il sistema camerale, consapevole dell'importanza che il consumo di energia elettrica ha in molti processi produttivi e certo che il risparmio sui costi di fornitura assume rilevanza strategica sulla competitività delle imprese, ha promosso un progetto finalizzato alla rilevazione dei prezzi dell'energia elettrica praticati alle micro, piccole e medie imprese.

Si tratta di rilevare con cadenza trimestrale i prezzi dell'energia elettrica praticati da produttori, grossisti e venditori.

La metodologia di rilevazione dei prezzi dell'energia elettrica pagati dalle imprese sulla Piazza di riferimento mutua l'esperienza prototipale realizzata presso la Camera di Commercio di Milano, la quale si articola nei seguenti punti:

1. Individuazione dei profili di "consumatore tipo" ;
2. Definizione del "prezzo" oggetto di rilevazione;
3. Operazione di sintesi;
4. Le modalità di rilevazione;
5. La tempistica;
6. Il trattamento dei dati.

Nel corso del tempo potranno essere introdotte eventuali modifiche sulla base dei risultati di indagini periodiche sui consumi di energia elettrica e sui relativi costi realizzate presso un campione di imprese.

1. I profili di “consumatore tipo”

Le indagini condotte presso le imprese hanno permesso di individuare alcuni profili di “consumatore tipo” rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese.

I profili sono individuati dall'associazione tra un intervallo di consumo e una tensione di allacciamento. I profili di consumo considerati sono due:

1. consumo sino a 300 MWh/anno, forniture in bassa tensione (BT);
2. consumo compreso tra 301 e 1200 MWh/anno, forniture in media tensione (MT).

Per pervenire ad una declaratoria il più possibile completa è necessario associare a ciascun profilo una precisa tipologia contrattuale.

A questo fine è necessario individuare il concetto di prezzo da rilevare e operare una selezione delle modalità contrattuali prevalenti.

2. La definizione di prezzo

2.1 – Corrispettivo “franco centrale”

Oggetto di rilevazione sono i prezzi della fornitura di energia elettrica praticati da produttori/grossisti/venditori ai clienti finali non domestici, ossia il corrispettivo negoziato sul mercato libero per l'approvvigionamento di energia elettrica.

Il prezzo dell'energia elettrica è quello effettivamente praticato.

Il prezzo rilevato include:

- il corrispettivo unitario di energia;
- gli oneri di sbilanciamento;
- gli oneri da CO₂.

Corrispettivo unitario di energia

E' il costo della materia prima energia ovvero il costo di generazione dell'energia elettrica relativa alla fornitura.

Oneri di sbilanciamento

Sono i corrispettivi per lo sbilanciamento di cui all'art.40 dell'Allegato A della delibera AEEG n.111/06 e successive modifiche e integrazioni. Tale voce, fissata forfetariamente con il fornitore, rappresenta la copertura dei costi per bilanciare le differenze tra la corrente effettivamente assorbita dagli utenti e quella immessa nella rete.

Oneri da CO2

Sono gli oneri conseguenti al recepimento della Direttiva 2003/87/CE (*Emission Trading*) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Sono i costi che i produttori di energia elettrica devono affrontare per il mancato rispetto dei tetti di emissione di CO2 definito dal Piano Nazionale di Allocazione delle quote di emissione.

Tale prezzo è denominato corrispettivo a "bocca di centrale", ovvero "franco centrale".

La definizione di prezzo adottata non comprende:

- le perdite convenzionali di rete;
- gli oneri per il servizio di dispacciamento (esclusi gli oneri di sbilanciamento, già valorizzati nel prezzo dell'energia);
- gli oneri per il servizio di trasporto;
- oneri di commercializzazione al dettaglio;
- gli oneri di sistema A e UC;
- le imposte.

2.2 - Prezzo di riferimento

Il prezzo al quale si riferisce la rilevazione è quello direttamente contrattato tra cliente finale (partita IVA, escluso pubblica amministrazione) e grossista/società di vendita al dettaglio. Non rientra in questa accezione il prezzo derivante dall'intermediazione di un consorzio di acquisto o esito di una convenzione quadro (ad esempio, convenzioni sottoscritte tra il fornitore e associazioni di rappresentanza delle categorie produttive).

Ai fornitori è richiesto di indicare il corrispettivo riferito al contratto più diffuso, in termini di volumi, in ciascun profilo di consumo: nell'eventualità in cui a ciascuna declaratoria contrattuale dovesse corrispondere più di un corrispettivo (casistica non infrequente nel caso di contratti a prezzo variabile, aggiornati sulla base di formule o parametri), ciascun fornitore è chiamato a comunicare il corrispettivo del contratto al quale sono sottesi i maggiori volumi.

I corrispettivi saranno espressi in euro per 1000 kWh (€/MWh).

2.3- Tipologie contrattuali: contratti a 12 e 24 mesi

La rilevazione ha per oggetto forniture della durata di 12 o 24 mesi attivate con decorrenza il primo giorno del mese in cui ha luogo la rilevazione.

2.4 - Tipologie contrattuali: prezzi fissi, prezzi variabili, a sconto su AEEG

I prezzi rilevati potranno essere:

- fissi, cioè invariati per tutta la durata del contratto;
- variabili, cioè aggiornati a cadenze prefissate e sulla base di parametri o formule di indicizzazione. Si chiede di comunicare la valorizzazione al primo mese della fornitura ($P1 = P0 + \Delta \text{Indice}$) e la relativa formula di indicizzazione¹;
- a sconto su AEEG, ovvero agganciati alle condizioni economiche definite dall'Autorità per il servizio della maggior tutela (le quali sono aggiornate con cadenza trimestrale). Il fornitore sarà tenuto a comunicare il livello di prezzo praticato nel mese di rilevazione.

2.5 - Tipologie contrattuali: prezzi monorari e multiorari

Il prezzo rilevato potrà inoltre essere:

- monorario, cioè uguale per tutte le 24 ore della giornata;
- multiorario, cioè diverso tra tre fasce della giornata;
- biorario, cioè diverso tra due fasce orarie della giornata;

In caso di prezzo monorario l'operatore comunicherà il corrispettivo unitario.

Per i profili a prezzo multiorario i prezzi saranno distinti per le tre fasce orarie F1 – F2 – F3 così come definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con delibera 181/06 e s.m.i (si veda la Tabella allegata).

¹ La comunicazione della formula d'indicizzazione permette di valorizzare periodicamente il corrispettivo della fornitura senza necessità di reiterare la richiesta, riducendo l'onere della rilevazione a carico degli operatori.

Tabella Fasce Orarie AEEG Anno 2012 (delibera 156/07 - TIV dall'1 gennaio 2012)

F1: ore di punta (peak)

Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00

F2: ore intermedie (mid-level)

Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00

F3: ore fuori punta (off-peak)

Nei giorni dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00

Nei giorni di domenica e festivi*: Tutte le ore della giornata

* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre

In caso di prezzo biorario l'operatore comunicherà i prezzi distinti per le due fasce orarie picco e fuori picco (peak/off peak) così declinate:

- Picco: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 lunedì-venerdì;
- Fuori picco: dalle ore 20:00 alle ore 8:00, compresi sabato e domenica.

3. L'operazione di sintesi

L'elaborazione dei dati prevede la sintesi mediante una media aritmetica semplice troncata al 20% delle quotazioni rilevate, in ogni caso escludendo rispettivamente il prezzo più alto e quello più basso tra quelli rilevati.

Tale procedura permette di isolare l'influenza di valori anomali (come errori di imputazione e/o errate dichiarazioni). L'elaborazione delle informazioni avverrà in maniera del tutto anonima e nel rispetto degli obblighi di segretezza indicati da una disciplina sul segreto statistico.

4. Modalità di rilevazione

La rilevazione dei prezzi avrà luogo mediante somministrazione per posta elettronica di un modello di rilevazione (si veda l'Allegato 1.), con eventuale intervista telefonica per chiarimenti e solleciti.

5. La tempistica

La rilevazione ha cadenza trimestrale e ha per oggetto le forniture attivate con decorrenza il 1° giorno del mese di rilevazione.

Le diverse fasi saranno espletate secondo la seguente tempistica:

- a) Somministrazione del questionario, ovvero – per le fase successive fasi – l'intervista telefonica avrà luogo entro il 10° giorno del mese da rilevare

- b) Attesa dei ritorni entro 10 giorni dall'invio;
- c) Controllo di qualità delle informazioni raccolte da parte della camera di Commercio di Milano ed eventuale recall telefonico agli operatori entro i successivi 5 giorni;
- d) Elaborazione dei dati nei 6 giorni seguenti la chiusura delle operazioni;
- e) riunione Tavolo Tecnico sui prezzi dell'energia elettrica presso la Camera di Commercio di Milano;
- f) Pubblicazione dei dati raccolti nell'apposito portale www.piuprezzi.it - sezione Prezzi Energia.

6. Il trattamento dei dati

I dati saranno trattati in ottemperanza alla disciplina sulla privacy.